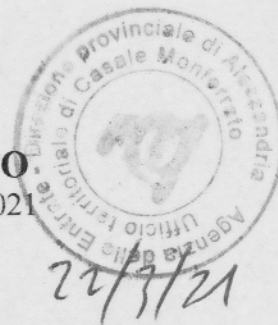


NOSTRO

## STATUTO ASSOCIAZIONE FIAB MONFERRATO

Modificato e Approvato dall'Assemblea dei Soci del 09 marzo 2021



### Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata **Fiab Monferrato - APS**", qui di seguito chiamata semplicemente "Associazione"
2. L'associazione opera in due settori differenti; quello storico, legato al mondo delle biciclette che prende il nome di "Fiab Monferrato Bike", e quello dedicato al mondo del trekking a piedi, con il nome di "Fiab Monferrato Trekking".
3. L'Associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

### Articolo 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casale Monferrato (AL) in Piazza d'Armi presso il Parco della Cittadella.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo si possono istituire sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

### Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

### Articolo 4 - Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.  
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore dei Soci, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari associati, se seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- A. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- B. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ;
- C. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- D. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o sportivo ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- E. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- F. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche non agonistiche;
- G. Sviluppo della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- H. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione svolgerà, ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto n. 117/2017, attività secondo i criteri e i limiti definiti dai Decreti Legge inerenti.

In particolare, per il raggiungimento delle finalità l'Associazione opererà per:

- 1. Promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico, ecologico e salutare;
- 2. Proporre, realizzare e gestire strutture atte alla promozione sportiva della bicicletta;
- 3. Proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti, pedoni e portatori di handicap;
- 4. Proporre, realizzare e gestire strutture atte all'offerta di servizi di pubblica utilità quali punti di auto riparazione di biciclette attraverso anche la formazione tecnica di ciclo meccanica;
- 5. Promuovere corsi di Educazione Stradale, anche con il supporto della Polizia Locale;
- 6. Promuovere per il tempo libero l'uso della bicicletta e del trekking a piedi, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo la collaborazione con altri Enti e/o associazioni, manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta e a piedi;
- 7. Mappare, realizzare e promuovere, percorsi ed itinerari per biciclette e per trekking a piedi, al fine della promozione turistica, anche attraverso la pubblicazione digitale e/o cartacea;
- 8. Elaborare, autonomamente o su richiesta di Enti pubblici o di organismi privati, studi e ricerche, con piani di fattibilità a progetti di itinerari urbani ed extraurbani, destinati alla fruizione delle biciclette o dei pedoni;

Scava Cobina

*[Handwritten signature]*

9. Organizzare convegni, mostre, corsi, incontri artistici o letterari, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico per divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico di tutti gli argomenti concernenti le finalità dell'associazione;
10. Pubblicare e diffondere tra i Soci notiziari e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle d'interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate da apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi anche di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

#### **Articolo 5 – Affiliazioni**

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e finire tutte le operazioni necessarie e utili alle realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

#### **Articolo 6 – Associati**

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo 4 e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, diverse tra Soci ordinari e altre categorie di Soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali, quali la formula consolidata di "Socio Amico", senza le coperture assicurative offerte da Fiab.

3. Viene effettuata la nuova Tessera solo dopo aver corrisposto la quota in denaro prevista. Non è

consentito cambio merce o prestazioni di servizi come alternativa alla quota in denaro da corrispondere. Il pagamento può essere effettuato per mezzo di bonifico bancario, con carta di credito o in contanti con immediata ricevuta;

4. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a n. 3 Soci Onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione

5. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di Socio.

#### **Articolo 7 Diritti e doveri degli associati**

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Ogni Socio ha diritto a un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

4. Gli associati hanno il diritto d'informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale;

5. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo;

6. I Volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e a essi consensualmente assegnata;

7. Non è ammesso per i Volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro continuativo. Al Volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

8. Le prestazioni fornite dai Soci così come le cariche elettive sono normalmente a titolo gratuito, solo in caso di particolare necessità, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati (art. 18 della L. 383/00);

9. Chi presta attività di volontariato deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente;

#### **Articolo - 7 Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: avviene trascorsi i tre mesi dal primo gennaio dell'anno successivo all'iscrizione, data per la quale è previsto l'obbligo del versamento del rinnovo della quota associativa.

- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

### **Art. 8 Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente, Vicepresidente Segretario e Tesoriere
- d) Organo di controllo (nei casi di legge)

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

### **Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni Socio ha diritto a un voto. I Soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni Socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

### **Art. 10 Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei Soci.

L'avviso di Convocazione deve essere diramato a tutti i Soci aventi diritto, non meno di quindici giorni prima della data fissata per la riunione, e deve specificare:

- il luogo, la data e l'ora della riunione,
- l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

Può essere convocata mediante affissione presso la sede, in via telematica, con comunicazioni a tutti i Soci almeno quindici giorni prima tramite email o messaggio telefonico sms;

L'Assemblea dei Soci può essere realizzata in presenza, in un luogo fisico o per vie telematiche, tramite videoconferenze che potranno essere anche registrate;

### **Art. 11 Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell'Associazione. Esso ha il compito di:

- Leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
- Accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- Mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- Curare che sia rispettato l'Ordine del Giorno;
- Controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea è scelto dal Presidente dell'Assemblea che conferisce l'incarico a un Socio. Le discussioni, gli interventi e le Delibere delle riunioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un Libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le Deliberazioni, i Bilanci e i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la Sede e ogni Socio può consultarlo.

Un estratto del verbale, delle Deliberazioni, del Bilancio e dei rendiconti deve essere reso evidente ai soci mediante pubblicazione presso la sede o sui portali telematici usati dall'Associazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto

favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

### **Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi a una sola persona.

### **Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo**

1. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi, tramite mail o supporti telematici (Whatsapp) almeno quindici giorni prima, per garantire il buon fine della convocazione, oppure viene richiesta la convocazione dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica, mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza o altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. E' ammissibile, se il Consiglio è in presenza, la singola partecipazione tramite tele-collegamento. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

## **Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
  - a) Eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
  - b) Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi operativi;
  - c) Amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  - d) Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) Qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  - f) Informare i Soci, attraverso comunicazioni digitali, le principali scelte e delibere adottate;
  - g) Indire incontri, convegni, eventi e manifestazioni, partecipazioni a fiere ecc.;
  - h) Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
  - i) Deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  - j) Decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
  - k) Deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
  - l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
  - m) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

## **Art. 15 Il Presidente**

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
  - a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - b) E' delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

### **Art. 16 Il Segretario e il Tesoriere**

1. Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere e aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

### **Art. 17 Organo di Controllo**

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

### **Art. 18 Libri sociali**

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro dei Soci;
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Regolamenti interni
- Convenzioni e Protocolli d'Intesa

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. I Libri Sociali possono essere prodotti anche in forma digitale, in tal caso si deve sempre garantire la consultazione e l'accesso a tutti i Soci che ne chiederebbero la visione.

### **Art. 19 Risorse economiche**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- Quote associative e contributi degli associati;
- Donazioni fiscali e erogazioni liberali di associati e terzi;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- Contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- Contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- Rendite patrimoniali;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 20 Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

## Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allor quando istituito.

## Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Il Presidente  
Riccardo Revello

La Segretaria  
Irene Cabrio

Hanno partecipato all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria i seguenti Soci:

Riccardo Revello

Giuseppe Drago

Irene Cabrio

Salvatore Chimenti

Anna Maria Bruno

Natale Luccarelli

Davide Sorisio

Gabriele Cia

Luca Rossini

Claudio Ginevro

Antonella Lusso

Emilio Pezzana

Vilma Durando